



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**
*integrato con il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati*

(Legge Regionale 23 Novembre 2018 n. 62l)

Approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 8.2.2021
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24/04/2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17/07/2024
in vigore dal 2/08/2024

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato di Castagneto Carducci posto in Piazza del Popolo

Mercato di Donoratico posto in Parcheggio pubblico adiacente alla stazione ferroviaria posto parallelamente alla Via Aurelia (all'altezza di Via XXVII giugno, in corso di realizzazione)

Mercato di Marina di Castagneto Donoratico posto in Via Del Tirreno e incrocio Via del Forte con Via della Marina

Mercatino serale dell'artigianato di Marina di Castagneto Donoratico posto in Viale Italia (tra Via del Tirreno e Via della Marina)



Comune di Castagneto Carducci

INDICE

Titolo 1	Norme generali
• Articolo 1	Ambito di applicazione
• Articolo 2	Definizioni
• Articolo 3	Finalità del regolamento
• Articolo 4	Criteri generali di indirizzo
• Articolo 5	Competenze uffici comunali
• Articolo 6	Esercizio dell'attività
• Articolo 7	Vendita di particolari merci
• Articolo 8	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
• Articolo 9	Normativa igienico sanitaria
• Articolo 10	Vendita a mezzo di veicoli
• Articolo 11	Orari

Titolo 2	Mercati e Fiere
• Articolo 12	Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
• Articolo 13	Assegnazione di posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
• Articolo 14	Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione
• Articolo 15	Assegnazione posteggi riservati
• Articolo 16	Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
• Articolo 17	Modalità di registrazione delle presenze degli operatori non assegnatari di posteggio
• Articolo 18	Modalità di registrazione delle presenze soggetti assegnatari
• Articolo 19	Assenze operatori assegnatari e sospensione volontaria di attività
• Articolo 20	Revoca, Sospensione, Decadenza del titolo abilitativo
• Articolo 21	Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
• Articolo 22	Esercizio dell'attività in assenza del titolare
• Articolo 23	Variazioni non essenziali
• Articolo 24	Cessazione
• Articolo 25	Raccolta fondi e attività politico-sociale
• Articolo 26	Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere
• Articolo 27	Miglioria di posteggi
• Articolo 27 bis	Scambi di posteggi
• Articolo 28	Mercati e fiere a carattere sperimentale
• Articolo 29	Individuazione di nuovi mercati e fiere
• Articolo 30	Mercati straordinari
• Articolo 31	Funzionamento dei mercati e delle fiere



Comune di Castagneto Carducci

- **Articolo 32** Circolazione pedonale e veicolare
- **Articolo 33** Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
- **Articolo 34** Obbligo di regolarità contributiva
- **Articolo 35** Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- **Articolo 36** Mercati : localizzazione, caratteristiche, orari

Titolo 3	Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

i

- **Articolo 37** Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali
- **Articolo 38** Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- **Articolo 39** Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- **Articolo 40** Fiere promozionali a carattere sperimentale
- **Articolo 41** Individuazione di nuove fiere promozionali
- **Articolo 42** Circolazione pedonale e veicolare
- **Articolo 43** Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio concessioni temporanee

Titolo 4	Fiere Specializzate nel settore dell'antiquariato
-----------------	----------------------------------------------------------

- **Articolo 44** Partecipazione
- **Articolo 45** Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
- **Articolo 46** Riserva di posteggi e rilascio concessione temporanee

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

- **Articolo 47** Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- **Articolo 48** Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- **Articolo 49** Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- **Articolo 50** Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato
- **Articolo 51** Revoca di posteggio
- **Articolo 52** Assenze operatori assegnatari e sospensione volontaria dell'attività
- **Articolo 53** Circolazione veicolare e pedonale
- **Articolo 54** Variazione orario e/o periodo
- **Articolo 55** Posteggi a carattere stagionale
- **Articolo 56** Posteggi fuori mercato : Localizzazione, caratteristiche e orari



Comune di Castagneto Carducci

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

- **Articolo 57** Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- **Articolo 58** Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- **Articolo 59** Modalità di svolgimento e zone vietate
- **Articolo 60** Svolgimento attività commercio itinerante in aree demaniali
- **Articolo 61** Determinazione degli orari

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

- **Articolo 62** Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- **Articolo 63** Attività stagionali
- **Articolo 64** Sanzioni
- **Articolo 65** Sequestro dei beni abusivamente posti in vendita nelle aree pubbliche
- **Articolo 66** Mercatini hobbisti
- **Articolo 67** Disposizioni transitorie
- **Articolo 68** Entrata in vigore
- **Articolo 69** Rinvio
- **Articolo 70** Allegati

Titolo 8	Applicazione del canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

- **Articolo 71** Oggetto
- **Articolo 72** Disposizioni Generali
- **Articolo 73** Presupposto del canone
- **Articolo 74** Soggetto passivo
- **Articolo 75** Commercio su aree pubbliche
- **Articolo 76** Rilascio dell'autorizzazione
- **Articolo 77** Criteri per la determinazione della tariffa
- **Articolo 78** Classificazione delle strade, aeree e spazi pubblici
- **Articolo 79** *Determinazione delle tariffe annuali*
- **Articolo 80** *Determinazione del canone*
- **Articolo 81** *Mercati tradizionali e mercati periodici tematici*
- **Articolo 82** *Occupazioni per commercio itinerante*
- **Articolo 83** *Modalità e termini per il pagamento del canone*
- **Articolo 84** *Accertamento e Recupero canone*
- **Articolo 85** *Sanzioni e indennità*



Comune di Castagneto Carducci

- **Articolo 86** *Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico*
- **Articolo 87** *Sospensione dell'attività di vendita*
- **Articolo 88** *Autotutela*
- **Articolo 89** *Riscossione coattiva*
- **Articolo 90** *Disposizioni finali*



Comune di Castagneto Carducci

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 43, comma 5 della legge regionale n. 62 del 23.11.2018 (Codice del commercio).
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative..
3. Il regolamento mantiene la sua validità sino a quando l'Amministrazione Comunale non ritenga di variarlo per sopravvenute necessità, nonché per l'introduzione di sostanziali modifiche legislative e regolamentari in materia.
4. Il regolamento è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **legge** la legge regionale 23 novembre 2008 n. 62 "Codice del Commercio" e s.m.i.
 - b) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 - c) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - d) Per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43, comma 1, della legge
 - e) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 - f) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze o festività.
 - h) Per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali d'alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.
 - i) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive.
 - j) Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata



Comune di Castagneto Carducci

alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

- k) Per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori.
- l) Per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive), competente per territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera.
- m) Per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per territorio nel quale si intende avviare l'attività.
- n) Per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
- o) Per **spunta**, l'operazione con la quale prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
- p) Per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia..
- q) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- r) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- s) Per **attività stagionali** le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali
- t) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- u) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 10 della L.R. n. 62/2018 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- v) Per **mercatini degli hobbisti**, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono sui aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis dell'art. 32 della Legge.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 43 della L. R. n. 62/2018, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e libera circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

medie imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
- g) La semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio dell'attività commerciale;
- h) La tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- i) La salvaguardia della sostenibilità ambientale e sociale e del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
- j) Il corretto inserimento delle strutture destinate al commercio su aree pubbliche perseguendo criteri di decoro urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Articolo 4 Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno la facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 6 Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, da società di persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'avvio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Suap, se effettuato su posteggio dato in concessione o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge.
6. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea, alle condizioni di cui alla normativa vigente e del presente regolamento.

Articolo 7 Vendita di particolari merci

1. L'esposizione delle merci usate deve essere pubblicizzata come tale dall'esercente, anche mediante esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'art. 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773, rilasciata dal comune di residenza. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'art. 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773,

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS:
5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22.03.1999, del DPR n. 376 del 14.07.1995 e DGR n. 939 del 9.08.1999.

Articolo 8

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione, non più di mt. lineari 1,5, a condizione che non siano di impedimento al pubblico passaggio ed ai mezzi di soccorso ed emergenza.
4. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. Le esposizioni delle stoffe, indumenti, confezioni ed altri generi, se effettuate sulle aste delle tende o da queste pendenti, devono essere fatte in modo che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio; per le calzature, fiori e piante, terraglie, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra delle merci poste in vendita; i prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari deperibili, confezionati e non, devono essere posti in idonei contenitori e collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' obbligatoria la permanenza nel posteggio loro assegnato degli operatori, per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere l'operatore dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni il certificato medico, altrimenti la presenza di quel giorno verrà cancellata.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.



Comune di Castagneto Carducci

8. L'operatore ha l'obbligo di esibire i titoli abilitativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in originale o copia autenticata, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
9. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
10. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative, dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
11. Il titolare del posteggio dovrà curarne la pulizia durante e fino al termine delle operazioni di vendita, provvedendo alla raccolta dei rifiuti ed al loro conferimento in appositi sacchi che dovranno essere lasciati negli spazi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Le eventuali contestazioni dovranno essere notificate sul posto al contravventore. Il titolare ha l'obbligo di tenere il posteggio assegnato con concessione, sempre libero e pulito da ogni ingombro e rifiuto.
12. Qualora vengano messi in vendita prodotti di abbigliamento "usati", l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili.
La merce "usata" deve essere ben distinta rispetto all'altra merce in commercio e preventivamente deve essere stata sanificata con appositi strumenti.
13. Sono tenuti al rispetto di quanto sopra esposto anche gli operatori occasionali.

Articolo 9

Normativa igienico-sanitaria e di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 9, della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL, sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 10

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito, per la vendita dei prodotti del settore non alimentare, l'utilizzo nel posteggio dei veicoli non attrezzati.
3. In entrambi i casi, gli automezzi utilizzati devono obbligatoriamente essere posizionati all'interno del posteggio e non devono occupare spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 11 Orari

Gli orari per l'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché gli orari di entrata e uscita dalle aree, sono determinati con provvedimento del sindaco.

Titolo 2	 Mercati e Fiere
-----------------	-------------------------

Articolo 12 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato nonché alla partecipazione alle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.
3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
4. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o nell'area fuori mercato, il comune predispone appositi bandi, dandone pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
6. Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento della tariffa prevista e determinata sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 13 Assegnazione dei posteggi in concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico dei mercati e dei posteggi fuori mercato rilasciate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione hanno una durata di 12 anni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggi di cui al comma 1 è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio resosi vacante, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi ai posteggi fuori mercato, al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
3. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere è ammessa la partecipazione al bando solo di operatori già in possesso del titolo abilitativo del commercio su aree pubbliche.
 - 3.1 Il bando contiene :
 - a. L'elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una



Comune di Castagneto Carducci

- fiera
- b. L'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
 - c. L'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d. L'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
 - e. Il termine entro il quale il comune redige la graduatoria che non può comunque superare sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande;
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata, tramite PEC, al SUAP competente per territorio dove ha sede il posteggio, a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
 5. I posteggi verranno assegnati sulla base dei requisiti previsti dall'art. 37 della L.R. n. 62/2018.
 6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale provvede alla predisposizione di un bando per la migioria riservato agli operatori di mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 27
 7. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale, procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.castagneto-carducci.li.it) entro i successivi 15 giorni. Contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla vigente normativa. L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.
 8. Nel caso in cui l'area pubblica ove insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del comune.

Articolo 14

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
2. A parità di presenza sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km. Zero, prodotti tipici locali e Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) Tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c) Utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
3. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 15 Assegnazione posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere riservati posteggi a favore :
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B della L.R. n. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'Art.4 del D. Lgs n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
 - c) delle imprese il cui titolare, o in caso di società, la maggioranza dei soci abbiano età inferiore ai trentacinque anni
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che può essere :
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
5. La concessione di posteggio a favore di imprenditore agricolo è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.
6. I soggetti di cui alle lettere a), b) c) del punto 1 del presente possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunte per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
7. Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad uno spuntista regolarmente iscritto in graduatoria seguendo l'ordine di anzianità per numero di presenze della stessa.

Articolo 16 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di dipendenti e collaboratori familiari con le modalità di cui all'art. 22.
3. Gli operatori non assegnatari di posteggio dovranno presentarsi al personale della Polizia Municipale, addetto alle operazioni di mercato nei pressi del posteggio n. 1, entro le ore 7,45 nel periodo estivo (1 Maggio – 30 Settembre) ed entro le ore 8,15 nel periodo invernale (1 Ottobre – 30 Aprile). Per il mercatino serale estivo gli operatori non assegnatari dovranno presentarsi entro le ore 20,15.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata, per

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.

5. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve, deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva, si presenta, esibendolo in originale o copia autenticata.
6. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza, possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore che dovrà comunque presentare entro 10 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.
8. L'assenza degli spuntisti continuata per 12 mesi determina l'azzeramento della graduatoria degli stessi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio, fornendo comunque adeguata giustificazione.
9. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 3.
10. Gli operatori spuntisti che non sono in regola con i precedenti pagamenti relativi al canone per la concessione di suolo pubblico, saranno esclusi delle operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 17

Modalità di registrazione delle presenze degli operatori non assegnatari di posteggio

1. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore, non assegnatario di posteggio, si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. All'operatore che non svolge l'attività di vendita nel posteggio, temporaneamente assegnato all'atto della spunta, per sua rinuncia, non sarà computata la presenza.
2. Il Comando. Polizia Municipale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il SUAP, previa verifica con il Comando Polizia Municipale.
3. La registrazione delle presenze è effettuata mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni e/o titoli abilitativi diversi.
5. All'operatore non assegnatario di posteggio sarà computata la presenza solo nel caso in cui, al momento della spunta, dimostri l'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. La mancata presentazione di quanto sopra comporta la mancata assegnazione della presenza e l'obbligo dello smontaggio.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 18

Modalità di registrazione delle presenze soggetti assegnatari

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dal Comando Polizia Municipale, mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolge l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) Per gli eventi di durata fino a 2 giorni, a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione
 - b) Per gli eventi di durata superiore a 2 giorni, a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione
 - c) Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 19

Assenze operatori assegnatari e sospensione volontaria attività

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è consentito nel periodo invernale (1 Ottobre -30 Aprile dalle ore 7,30 e nel periodo estivo (1 Maggio – 30 Settembre) dalle ore 6,30.
3. In caso di assenza giustificata da certificato medico, lo stesso dovrà essere prodotto al SUAP entro 10 giorni dal primo giorno di assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali grave ed improvviso malessere fisico, peggioramento delle situazioni atmosferiche da valutare comunque con gli agenti della Polizia Municipale in servizio), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).
6. In caso di società di persone l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 5, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci oppure, se è stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato, a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
7. Per i produttori agricoli e/o imprenditori agricoli professionali assegnatari di posteggio sui

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

mercati, in considerazione della stagionalità delle colture, oltre ai casi di sospensione di cui al comma 5, è ammessa l'assenza a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di una dichiarazione attestante la non disponibilità di prodotti stagionali e riportante la durata di detta indisponibilità, anche a causa del verificarsi di calamità naturali, da presentare al comune entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza. L'operatore è giustificato limitatamente al periodo indicato nella suddetta comunicazione.

Articolo 20

Revoca, Sospensione e Decadenza del titolo abilitativo

Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge Regionale n. 62 del 23.11.2018

Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della L.R. n. 62/2018.

Il titolo abilitativo dell'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'art. 116, comma 5 della L.R. 62/2018, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, per un periodo compreso fra un minimo di 10 (giorni) ad un massimo di 20 (venti) giorni.

Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità :

- a) L'occupazione abusiva reiterata del suolo pubblico
- b) Il mancato rispetto di quanto indicato nell'articolo 8 del presente Regolamento
- c) L'esercizio della forma itinerante in mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento
- d) Il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale

Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'art. 127 della L.R. n. 62/2018.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato decadono inoltre :

- a) qualora l'operatore risulti assente per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare (18 assenze) o comunque superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato e dei posteggi fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
- b) Qualora non sia stato effettuato, per più di due anni consecutivi, da parte dell'operatore il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, così come determinata dal Titolo VIII del presente Regolamento.
- c) Nel caso in cui venga accertata la violazione di occupazione di spazio pubblico al di fuori della concessione, si provvederà ad applicare la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500
- d) per ogni altra violazione delle disposizioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500
- e) in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta con atto dirigenziale la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra n. 2 a n. 5 edizioni dello stesso mercato. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
- f) Dopo 2 sospensioni nell'arco dell'anno solare, si procederà alla revoca della concessione di posteggio.

Il SUAP, accertata d'ufficio la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a dieci giorni per depositare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine del suddetto periodo il SUAP accoglie le memorie o adotta provvedimento di decadenza



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 21

Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Suap competente per territorio.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesti, dei requisiti professionali ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il subingresso nel titolo abilitativo e relativa concessione di posteggio riservato ad un soggetto portatore di handicap è possibile solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
5. Il subingresso nella concessione di posteggio riservata ad un imprenditore agricolo professionale è possibile solo in caso di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda agricola.
6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di sub ingresso il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.
7. Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 6 sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'articolo 43 Del D.P.R. n. 445/2000.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate solo dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.
9. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di sub ingresso regolare e completa, al SUAP, da esibire in originale o copia autenticata, su richiesta agli organi di vigilanza.
10. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.
11. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.

Articolo 22

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita di propri prodotti ai sensi del D. Lgs 18.05.2001 n. 228.
5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

licenza di Polizia di cui al precedente art. 7, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'art. 8 del TULPS.

Articolo 23 Variazioni non essenziali

1. Le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, del preposto in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari nonché della sede legale dell'impresa e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione da presentare al Suap nei 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi della variazione.

Articolo 24 Cessazione

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio è soggetta alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi al Suap entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione.

Articolo 25 Raccolta fondi e attività politico-sociale

1. Nell'ambito dell'area di svolgimento del mercato settimanale di Donoratico è individuato uno spazio distinto in planimetria, con la sigla 00 riservato ad associazioni, enti o partiti politici la cui attività è rivolta al raggiungimento di scopi benefici, di autofinanziamento e propaganda.
2. Alle suddette associazioni verrà rilasciato un nulla osta per l'occupazione dello spazio, a titolo gratuito, per un numero massimo di 2 giornate al mese.
3. Le domande devono pervenire al Suap almeno 30 giorni prima della data richiesta e possono essere autorizzate fino ad un massimo di 2 associazioni per lo stesso giorno di svolgimento del mercato.
4. Gli spazi verranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Verranno prese in considerazione anche le istanze presentate fuori termine solo in caso di disponibilità dello spazio richiesto.

Articolo 26 Istituzione, Soppressione, Modifica e Spostamento dei mercati e delle fiere

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera e di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.



Comune di Castagneto Carducci

3. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e associazioni di cui al punto 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
4. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore i 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
5. Al fine della riassegnazione dei posteggi si procederà fra i concessionari con l'opzione di scelta tenendo conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione / concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
6. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.
7. In deroga al disposto del comma 6, la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale, nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
8. Nel caso in cui deve essere rilasciata una concessione di suolo pubblico per cantiere edile all'interno dell'area mercatale, di concerto con le Associazioni di categoria, verrà individuata una localizzazione provvisoria per i posteggi nella cui area viene messo in opera il cantiere.
9. Nei periodi di maggior affluenza, come il periodo natalizio e quello estivo, la concessione di cui al punto precedente, sarà rilasciabile solo per pericolo immediato di sicurezza o pubblica incolumità. In collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche, sarà possibile redigere, attraverso un protocollo d'intesa o altro atto amministrativo, con la collaborazione tra Ufficio Tecnico, Ufficio Suap e Comando Polizia Municipale per individuare il periodo di cui sopra e le modalità operative di comunicazioni ed intervento.

Articolo 27 Miglioria di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune può indire un bando per la miglione, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglione può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta dalle Associazioni di Categoria per conto di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato, presentano domanda scritta al comune entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglione del posteggio sono i seguenti :
 - a) Maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella dell'eventuale dante causa al quale l'operatore è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio
 - b) Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione maturata anche in modo discontinuo quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente;



Comune di Castagneto Carducci

- d) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
5. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.castagneto-carducci.li.it). Il Suap provvederà, altresì, a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.
 6. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda la riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
 7. L'assegnazione di un posteggio in seguito a bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
 8. Nell'ipotesi di attività condotta per affitto di azienda, la partecipazione al bando di miglioria da parte dell'affittuario è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda.

Articolo 27 bis Scambi di posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del SUAP a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai settori merceologici in cui sono articolati il mercato e la fiera.
2. Il Suap provvede a formalizzare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Nell'ipotesi di attività condotta per affitto di azienda, la domanda di scambio del posteggio da parte dell'affittuario potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda.

Articolo 28 Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Eventuali mercati sperimentali potranno essere istituiti tramite deliberazione della Giunta Comunale previa concertazione con le parti sociali indicate nella legge.
2. La sperimentazione dovrà avere un termine certo e potrà interessare un periodo massimo di tre anni
3. I titoli abilitativi saranno validi per il solo periodo della sperimentazione.
4. Nel caso in cui venissero confermati, il Consiglio Comunale provvederà ad aggiornare il Piano e il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale e per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere seguito l'iter previsto dalla legge regionale con la pubblicazione degli appositi bandi sul B.U.R.T.
5. Le presenze maturate durante la fase di sperimentazione non danno all'operatore nessun titolo di priorità nell'eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione definitiva del mercato;
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide solo relativamente alla durata della medesima fase sperimentale.
7. Ai soli fini della sostituzione dell'eventuale titolare assente, durante il periodo di sperimentazione, verrà redatta apposita graduatoria tra gli spuntisti per l'assegnazione del posteggio rimasto temporaneamente libero.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 29 Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto :
 - a) Delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale
 - b) Delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario
 - c) Delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici

Articolo 30 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. L'Amministrazione Comunale può consentire lo svolgimento di tali edizioni, previa richiesta delle Associazioni di categoria da inoltrare al Suap almeno un mese prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 31 Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste, l'eventuale richiesta di spostamento al primo giorno feriale precedente o successivo dovrà essere presentata dalle associazioni di categoria almeno 30 giorni prima del manifestarsi di tale evento.
3. Qualora il mercato ricada nei giorni del 1 gennaio, 25 e 26 dicembre, il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.

Articolo 32 Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario in caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.
5. E' ammesso l'accesso nell'area mercatale ai cani se muniti di guinzaglio e, nei casi indicati, di

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

museruola.

6. I Passi Carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti.

Articolo 33

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita dichiarazione sul titolo abilitativo.
3. L'attività di vendita e di eventuale somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e l'operatore deve risultare in possesso del necessario titolo abilitativo igienico-sanitario di cui al D.P.G.R. n. 40/R del 1.08.2006.
4. Sulle aree pubbliche è vietato vendere o somministrare ai minori bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai sensi della legge 30.03.2001 n. 125.
5. E' vietato vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni, previamente autorizzate, in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali.

Articolo 34

Obbligo di regolarità contributiva

Per quanto attiene alle norme relative all'obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche, si fa esplicito riferimento a quanto previsto nella L. R. n. 62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 35

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 36

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: annuale

Cadenza : settimanale

Giornata svolgimento: lunedì

b) ubicazione: **Castagneto Carducci** - Piazza del Popolo;

c) superficie complessiva del mercato: mq. 590

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 145,80

e) totale posteggi: n. 6, di cui:

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

per il settore alimentare (posteggi n. 4 e n. 6)

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

per il settore non alimentare (posteggi n. 1 e n. 2)

n. 1 riservato ai produttori agricoli (posteggio n. 3)

n. 1 riservato ai portatori di handicap (L. 5.02.1992 bn. 104) (Posteggio n. 5)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 24

- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.

25,80

- posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 96 di cui per il settore alimentare mq. 48 e per il settore non alimentare mq. 48.

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 1) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali,



Comune di Castagneto Carducci

nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera da mezzi

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: annuale

Cadenza : settimanale

Giornata svolgimento: giovedì

b) ubicazione: **Donoratico** - Parcheggio pubblico adiacente alla stazione ferroviaria posto parallelamente alla Via Aurelia (all'altezza di Via XXVII giugno, in corso di realizzazione)

c) superficie complessiva del mercato:mq. 5.400;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.078;

e) totale posteggi: n. 58 di cui:

a) n. 2 posteggi per produttori agricoli (di cui n. 1 riservato ai diversamente abili)

b) n. 7 posteggi destinati al settore alimentare

c) n. 47 posteggi destinati ai settori non alimentari (di cui n. 1 riservato ai diversamente abili)

d) n. 2 posteggi destinati alle associazioni, enti o partiti politici

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria "Schema planimetrico" identificata come allegato 2) nella quale sono indicati:

1. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2. la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai portatori di handicap e alle associazioni, enti o partiti politici;

Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera da mezzi



Comune di Castagneto Carducci

3. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: stagionale, dal 1 Giugno al 15 Settembre

Cadenza : giornaliero

Giornate svolgimento: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica

b) ubicazione: **Marina di Castagneto Donoratico** – Via Del Tirreno e incrocio Via del Forte con Via della Marina (area antistante il Camping Belmare)

c) superficie complessiva del mercato : Mq. 240

d) il mercato risulta articolato come segue :

area antistante Camping Belmare. Giornate svolgimento: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica :

- n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap (L. 5.02.1992 n. 104) per una superficie complessiva di mq 30 (6x5) (posteggio n. 5)

Via del Tirreno :

Giorno di svolgimento **Martedì** : n. 3 posteggi della superficie di Mq. 25 ciascuno (5 x 5) di cui 2 riservati ad operatori del settore non alimentare (posteggi n. 2 e n. 3) e 1 al settore alimentare (posteggio n. 1)

Giorno di svolgimento **Mercoledì** : n. 4 posteggi della superficie di Mq. 25 ciascuno (5 x 5) di cui 2 riservati ad operatori del settore non alimentare (posteggi n. 3 e n. 4) e 2 al settore alimentare (posteggi n. 1 e n. 2)

Giorni di svolgimento **Venerdì, Sabato e Domenica** : n. 4 posteggi della superficie di Mq. 25 ciascuno (5 x 5) di cui 3 riservati ad operatori del settore non alimentare (posteggi n. 2 n. 3 n. 4) e 1 al settore alimentare (posteggio n. 1)

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie allegate 3 – 3A) nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi stagionali, compreso il posteggio riservato ai portatori di handicap;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera da mezzi



Comune di Castagneto Carducci

4. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: stagionale, dal 15 Giugno al 15 Settembre

Cadenza : giornaliero (serale)

Giornate svolgimento: lunedì, martedì mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica

b) ubicazione: **Marina di Castagneto Donoratico - Viale Italia** (nel tratto compreso tra Via del Tirreno e Via della Marina)

c) superficie complessiva del mercato: mq. 745

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 85

e) totale posteggi: n. 9, di cui:

- n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (L. 5.02.1992 n. 104)

per il settore non alimentare: **prodotti di artigianato.**

Caratteristiche del mercato :

Articoli posti in vendita : prodotti di artigianato

Per prodotti di artigianato si intendono quelli prodotti manualmente con o meno l'utilizzo da parte dell'artigiano di strumenti ausiliari. In caso di utilizzo di strumenti il contributo manuale dell'artigiano deve rimanere la componente principale del prodotto finito. Gli articoli non devono essere prodotti in serie e devono possedere la caratteristica di unicità fra prodotti dello stesso tipo. Possono essere realizzati dallo stesso operatore oppure acquistati in tutto o in parte da artigiani.

Il rilascio del titolo abilitativo ed eventuali sub ingressi nella titolarità o per affitto azienda, sono subordinati alla sottoscrizione da parte dell'operatore di impegno al rispetto di quanto previsto per questo mercato circa la tipologia dei prodotti posti in vendita.

Ogni posteggio deve essere dotato di gazebo di colore bianco delle dimensioni di Mq. 3 x 3

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 10

- posteggi su area scoperta n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 75

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 4) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi stagionali, nonché il posteggio riservato ai portatori di handicap;



Comune di Castagneto Carducci

la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera da mezzi. Nel caso in cui gli agenti del Comando Polizia Municipale non siano in servizio nell'orario di svolgimento del mercato, le presenze saranno acquisite mediante autocertificazione da presentarsi al Suap entro il 30 Settembre. La mancata presentazione di quanto sopra comporta la decadenza dell'assegnazione del posteggio.

Titolo 3	Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

Articolo 37

Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per motivate e particolari esigenze il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche non previste dal piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nel caso in cui la fiera diventi ricorrente, la stessa sarà inserita nel piano in occasione del primo aggiornamento.
3. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

Articolo 38

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione temporanea di posteggio avente validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, a seguito di pubblicazione di apposito bando e sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti del SUAP, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, nel caso in cui si tratti di fiera di nuova istituzione:
 - a) Maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente;
 - b) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
2. In caso di fiera già istituita le graduatorie saranno formulate tenendo conto delle seguenti priorità:



Comune di Castagneto Carducci

- a) maggiore numero di presenze effettive alla fiera;
 - b) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente;
 - a) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
3. I bandi di cui al comma 1 e 2 saranno debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.castagneto-carducci.li.it) dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative
4. I bandi devono contenere:
- e) l'indicazione dei soggetti che possono partecipare al bando;
 - f) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - g) i termini per la presentazione delle domande;
 - h) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 51;
 - i) l'elenco dei posteggi riservati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola) per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
 - j) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera fiera o singoli posteggi;
 - k) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non può, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
 - l) le modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni.
5. La graduatoria, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.rcastagneto-carducci.li.it). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

Articolo 39

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni, la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni, la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 40

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 41

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto :
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici

Articolo 42

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno/i e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 43

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio concessioni temporanee

- Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di :
- a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche
 - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari
 - c) Favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale
 - d) Valorizzare iniziative di animazione culturali e sportive
2. Le manifestazioni commerciali di carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum
 3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio di concessioni temporanee.
 4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione, nonché termini per la presentazione delle domande.



Articolo 44 Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.

Articolo 45 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

- 1 L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte
 - c) a ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

Articolo 46 Riserva di posteggi e rilascio di concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 15, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di i oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.
2. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
3. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese.



Comune di Castagneto Carducci

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Articolo 47

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità e urbanistica.
2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 13
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 48

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale

Articolo 49

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione

Articolo 50

Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto :
 - a) Delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale
 - b) Delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario
 - c) Delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 51 Revoca di posteggio

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dell'area fuori mercato interessata, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio;
 - b) in un'area diversa, nelle immediate vicinanze dell'area in cui era ubicato il posteggio.

Articolo 52 Assenze operatori assegnatari e sospensione volontaria dell'attività

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'attività di vendita, così come indicato nella scheda relativa. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. L'operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere assente per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare o comunque non superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
4. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, i termini di cui al comma 3 non si applicano nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione: in questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).
5. In caso di società di persone l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 4, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci oppure, se è stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato, a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo
6. Per i produttori agricoli e/o imprenditori agricoli professionali assegnatari di posteggio, in considerazione della stagionalità delle colture, oltre ai casi di sospensione di cui al comma 4, è ammessa l'assenza a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di una dichiarazione attestante la non disponibilità di prodotti stagionali e riportante la durata di detta indisponibilità, anche a causa del verificarsi di calamità naturali, da presentare al comune entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza. L'operatore è giustificato limitatamente al periodo indicato nella suddetta comunicazione.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 53 Circolazione veicolare e pedonale

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno/i e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 54 Variazione orario e/o periodo

1. Eventuali anticipazioni o posticipazioni dell'orario e/o del periodo di svolgimento dell'attività, ferma restando la non trasformazione del posteggio da annuale in stagionale, dovranno essere richieste ed autorizzate dal. SUAP.

Articolo 55 Posteggi a carattere stagionale

1. Indipendentemente da anticipazioni o posticipazioni del periodo di svolgimento, l'attività su un posteggio a carattere stagionale può essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 1° (primo) marzo e il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.

Articolo 56 Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza : settimanale
Giornata svolgimento: mercoledì
 - b) ubicazione: **Castagneto Carducci** - Piazza del Popolo
 - d) superficie complessiva del posteggio: mq. 8
 - d) totale posteggi: n. 1 , riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, per il settore alimentare
 - f) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L' accesso all'area è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza



Comune di Castagneto Carducci

2. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
- a) svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza : giornaliero
Giornate svolgimento: martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
 - b) ubicazione: **Donoratico**, area antistante il Cimitero Comunale
 - d) superficie complessiva del posteggio: mq. 8,06;
 - e) totale posteggi: n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, per il settore non alimentare (Fiori e piante)
 - f) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 57

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, oppure al SUAP del Comune di residenza e sede legale nel caso di Società.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; alla partecipazione alle fiere nonché all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato nell'ambito del territorio nazionale.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 58

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le Ordinanze vigenti.
3. Non è consentito all'operatore itinerante di sostare nello stesso punto per più di un'ora; è vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con l'utilizzo di posteggio.
4. E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
5. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
6. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
7. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e s.m.i

Articolo 59

Modalità di svolgimento e zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico sanitarie e di carattere ambientale è vietato:

1. Nel Viale dei Cipressi e nel Centro Storico di Bolgheri con esclusione di Piazza Conte Ugo.
2. In frazione **Donoratico** nelle seguenti aree o strade:
Via Toniolo, Via della Pace, Via Aurelia compresa l'area delimitata da Via Battisti e Via delle Pievi, Piazza della Stazione, Via Matteotti, Via Piave, Via Veneto e Via della Repubblica, entrambe limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con Via Aurelia e l'incrocio con Via Mazzini, Via Mazzini, limitatamente al tratto compreso tra Via della Repubblica e Via Veneto
In tutte le vie del centro abitato il giovedì, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale
Nelle aree o strade adiacenti le aree ove insistono le medie strutture di vendita, in un raggio di 200 metri per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante con l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali.
3. A **Castagneto**, nelle aree o strade del Centro Storico e del Borgo intendendosi come tale la parte del centro abitato delimitata da Via Garibaldi, Via Marconi, Via Carducci, Vicolo del Castello, Via Indipendenza, Via Varese, Salita San Lorenzo, Via Vittorio Emanuele e Piazza del Popolo,
Nelle seguenti aree o strade:
Via Cavour, Via Gramsci
4. In località **Marina di Castagneto Donoratico**, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre ovvero, nella ipotesi che le festività pasquali ricorrono nel mese di marzo, dalla domenica

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

precedente la Pasqua al 31 ottobre, nelle seguenti aree o strade:

Viale Italia, limitatamente al tratto compreso tra Via Del Corallo e Via della Marina, tutti i tratti di strada compresi nell'area da Via Firenze al mare: Via Firenze, Via della Gherardesca, Via della Triglia, Via della Sogliola, Via del Forte e area adiacente al Forte, Via del Tirreno, Via del Corallo

5. Negli spazi verdi aperti, parchi giardini, aiuole ecc. salvo aree individuate con apposito atto deliberativo.
6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante potrà inoltre essere inibito, tramite Ordinanza Sindacale, ogni qual volta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
7. Presso il Suap sono tenute a disposizione degli operatori carte dei centri abitati nelle quali sono evidenziate le zone precluse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Articolo 60

Svolgimento attività di commercio itinerante in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, ovvero nelle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Piombino e del Comune di Castagneto Carducci, è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli soggetti in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente e previa autorizzazione di accesso al demanio marittimo rilasciata dal Suap:
2. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
 - a – esclusivamente nel periodo della stagione balneare compreso tra il 15 maggio ed il 30 settembre di ogni anno
 - b – dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 - c – esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali, quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti, etc..

Eccezionalmente possono essere concesse deroghe a tale prescrizione, in presenza di tipologie alimentari che necessitino del rispetto di particolari norme igieniche e comunque solo per i tratti del litorale dove, per le caratteristiche del luogo, tali attività possono rappresentare un reale servizio altrimenti assente.
 - d – senza far uso di ausili musicali o di amplificazione ed ogni altra azione che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica
 - e – nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute e l'igiene pubblicaSono escluse dall'accesso:
 - le aree demaniali marittime in concessione a terzi
 - le aree demaniali su cui è vietato l'esercizio dell'attività
 - gli ambiti dunali
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente per il tempo necessario per servirlo. In ogni caso l'occupazione dell'area necessaria per l'esposizione della merce non può superare mq. 2.
5. Non potrà essere rilasciata più di un'autorizzazione di accesso al demanio marittimo per operatore, sia che si tratti di impresa individuale o di società, indipendentemente dal numero di

SUAP – Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali



Comune di Castagneto Carducci

titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche di cui il soggetto è in possesso.

6. E' possibile, nei limiti di cui al punto 2, lett. c), autorizzare esclusivamente l'utilizzo di mezzi elettrici, certificati CEE, che non si configurino come veicoli ai sensi del vigente Codice della Strada, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, del relativo titolo abilitativo igienico-sanitario nonché di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi.
Per ogni operatore non potrà essere autorizzato l'utilizzo di più di un mezzo elettrico.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione di accesso al demanio marittimo, entrambi i titoli in originale, al momento della richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Articolo 61 Determinazione degli orari

1. Gli orari per l'esercizio del commercio itinerante sono gli stessi previsti dalla disciplina comunale per l'esercizio del commercio in sede fissa.

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 62 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati, con approvazione in Giunta Comunale.
2. Le planimetrie inerenti le fiere ed i mercati sperimentali saranno redatte al momento della predisposizione del relativo bando per l'assegnazione definitiva dei posteggi ivi indicati, che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 63 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 64 Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla Legge Regionale n. 62 del 23.11.2018 e s.m.i.
2. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'art. 174 bis della legge 125/2001.

Articolo 65 Sequestro dei beni abusivamente posti in vendita nelle aree pubbliche

1. Relativamente alle modalità ed alle procedure inerenti il sequestro dei beni abusivamente posti in vendita si fa espressamente riferimento alla Legge Regionale n. 62 del 23.11.2020 e sm.i.
2. Per gli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Dirigente del Area competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
3. Per gli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 66 Mercatini degli hobbisti

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei mercatini degli hobbisti, si rimanda a quanto disposto dall'art. 40 bis della L.R. n. 62/2018 e s.m.i.

Articolo 67 Disposizioni transitorie

1. Per il rinnovo delle concessioni dei posteggi nei mercati e fuori mercato aventi scadenza 31/12/2020 si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 25.11.2020 recepite con Delibera GRT n. 1548 del 09.12.2020.
2. In deroga al regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, al regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche integrato con il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26/02/2021 " Approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale", si applica una riduzione del canone pari al 50% per l'anno 2025 limitatamente agli operatori economici che andranno ad occupare l'area mercatale di Donoratico di nuova istituzione.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 68 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione ad eccezione delle modifiche all' art. 36 che entreranno in vigore a seguito di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla nuova ubicazione dell'area mercatale di Donoratico.

Articolo 69 Rinvio

1 . Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 62 del 23.11.2018 e s.m.i.

Articolo 70 Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso :

1. Planimetria Mercato settimanale di Castagneto
2. Planimetria Mercato settimanale di Donoratico
3. Planimetria mercato estivo giornaliero di Marina di Castagneto
- 3A. Planimetria mercato estivo giornaliero di Marina di Castagneto – Posteggio Handicap
4. Planimetria mercato estivo serale di Marina di Castagneto

Titolo 8	Applicazione del canone di concessione per l'occupazione di aree mercatali
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Articolo 71 Oggetto

1. Il presente Titolo del presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di CASTAGNETO CARDUCCI.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 72 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente titolo del presente regolamento.

Articolo 73 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 74 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 75 Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette indicate all'art. 59 del presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile SUAP con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 76 Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia a quanto disciplinato nei precedenti Titoli del presente Regolamento per l'esercizio comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 77

Criteria per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 78

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'[allegato "A"](#) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 79

Determinazione della tariffa

1. La tariffa standard in riferimento utilizzata è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
2. Per il canone per le occupazioni oggetto del presente regolamento, la tariffa da applicare è stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale e fa riferimento ad un'unica categoria indistinta per tutto il territorio comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminato coefficiente di maggiorazione o di riduzione.
4. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa ordinaria comporta l'applicazione della tariffa già in vigore.

Articolo 80

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e/o con cadenza settimanale e/o giornaliera, il canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa standard indicata al comma 842 della Legge 160/2019 di base giornaliera, per il coefficiente di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per i giorni di occupazione.



Comune di Castagneto Carducci

2. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 81 **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 82 **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Titolo 6 del presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 83 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, ~~di norma~~, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, ~~di norma~~, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della



Comune di Castagneto Carducci

concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile per l'anno di istituzione il 31 marzo per gli anni successivi.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante..

Articolo 84

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.



Comune di Castagneto Carducci

Articolo 85 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al presente articolo, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 86 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione



Comune di Castagneto Carducci

al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 87

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

Articolo 88

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 89

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

1. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 90

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Titolo del Regolamento.